



*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*

«Percorso formativo per Dirigenti Scolastici dell'USR Toscana e USR Liguria nell'a.s. 2025/26»

Modulo Organi Collegiali

Pisa, 14 gennaio 2026

A cura di dr.ssa Alessandra Liberatore
Dirigente Ufficio VII- Ambito territoriale per la provincia di Grosseto

Programma

- Inquadramento di sistema: organo ed ufficio. Nozione e differenze
- Struttura, distinzioni e funzioni degli organi collegiali
- La deliberazione come modello di decisione
- L'attività di verbalizzazione
- La Governance della scuola
- Focus sugli organi collegiali dell'istituto scolastico

Inquadramento di sistema: organo ed ufficio. Nozione e differenze

Le persone fisiche,

ai fini della sostituzione nell'attività giuridica, possono ricorrere all'istituto della rappresentanza diretta, la quale presuppone che un soggetto (rappresentato) ponga in essere un atto unilaterale recettizio, definito procura, con cui autorizza un altro soggetto (rappresentante) a svolgere per proprio conto una determinata attività, con spendita del proprio nome (cd *contemplatio domini*). Le fonti della rappresentanza sono la legge (cd. Rappresentanza legale) e la volontà delle parti (cd rappresentanza volontaria).

In presenza di **una persona giuridica**, pubblica o privata, la sostituzione nello svolgimento dell'attività rappresenta, per la sua natura, una necessità e non una scelta di autonomia negoziale

Inquadramento di sistema: organo ed ufficio. Nozione e differenze

Il meccanismo della rappresentanza, se applicato anche in questo ambito, consentirebbe alla persona giuridica soltanto l'imputazione degli effetti e non anche dei fatti e degli atti, compresi i fatti illeciti, determinando quella che è stata qualificata come impunità dell'Ente.

Da qui l'elaborazione della nozione di **organo** che identifica sia l'ufficio, collocato nella struttura organizzativa dell'ente (cd. immedesimazione organica), sia la persona fisica titolare dell'organo. Metafora antropomorfica

Inquadramento di sistema: organo ed ufficio. Nozione e differenze

Il ricorso a tale istituto consente, mediante la creazione del rapporto di ufficio di imputare all'amministrazione di riferimento non soltanto gli effetti finali, ma l'intera attività che ricomprende anche i comportamenti posti in essere dal titolare dell'organo.

Quindi, mentre la nozione di ufficio verte interamente sul piano organizzativo, rappresentando l'unità elementare o base di un'organizzazione amministrativa e risulta estranea al tema delle imputazioni, l'organo rappresenta il principale strumento di imputazione attraverso il quale l'amministrazione agisce.

Inquadramento di sistema: organo ed ufficio. Nozione e differenze

In particolare, questo sistema permette di ritenere che per i fatti illeciti vi sia una responsabilità diretta della persona giuridica. Per la pubblica amministrazione è la stessa costituzione a contemplare la cd. doppia responsabilità di questa e dei funzionari: l'art. 28 Cost. dispone, infatti, che «*i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti*». In tali casi «*la responsabilità civile si estende allo stato e agli enti pubblici*»

Struttura, distinzioni e funzioni degli organi collegiali

Le principali classificazioni degli organi sono le seguenti:

sul piano della struttura

Organì individuali



organì collegiali

Sul piano delle attività

Organì politici



organì burocratici

In relazione alla prima distinzione, l'organo individuale è composto da una sola persona fisica, mentre l'organo collegiale è composto da più persone fisiche

Struttura, distinzioni e funzioni degli organi collegiali

- Nell'ambito degli organi collegiali si distinguono poi



I cd. Collegi di composizione,

la cui finalità è quella di comporre in un'unica sede più interessi diversi e, di regola, vi fanno parte i rappresentanti di diverse categorie



i cd. Collegi di ponderazione

la cui finalità è quella di riunire in un unico contesto soggetti aventi capacità professionali o esperienze diversificate

Struttura, distinzioni e funzioni degli organi collegiali

I cd collegi di valutazione o collegi tecnici



Che sono collegi di ponderazione dotati di competenze tecniche (es. commissioni di concorso o di gara).

La qualità di membro di un collegio amministrativo può spettare di diritto, in virtù della carica rivestita, può dipendere da elezioni, dalla nomina di un'autorità superiore, da designazione di altra autorità o da cooptazione da parte degli altri membri

Struttura, distinzioni e funzioni degli organi collegiali

Ai fini del **funzionamento** degli organi collegiali, occorre distinguere

I collegi perfetti (reali) collegi imperfetti (virtuali)

Operano con la presenza
necessaria
di tutti i componenti

operano anche senza
la presenza di tutti i componenti
purchè vi sia un quorum strutturale
e un quorum funzionale



Struttura, distinzioni e funzioni degli organi collegiali

Ritornando ai collegi perfetti. La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere come la « *qualificazione dell'organo collegiale in termini di collegio perfetto richieda una previsione di legge che, espressamente, o in modo implicito (cioè desunto da altri elementi testuali univoci e concordanti), preveda la presenza di tutti e di ciascun componente per le attività deliberative e valutative che il collegio deve operare*» (Cons.Stato Ad. Plen., 12 dicembre 2018, n. 17)

Struttura, distinzioni e funzioni degli organi collegiali

Si ritiene che «*l'indice più sicuro per individuare un collegio perfetto, quando la legge non offre elementi univoci in tal senso, è costituito dalla previsione, accanto ai membri effettivi, di componenti supplenti*» in quanto «*il fine della supplenza è di garantire che il collegio perfetto possa operare sempre con il plenum anziché con la sola maggioranza, in caso di impedimento di taluno dei membri effettivi senza che il suo agire sia impedito o ritardato da tale assenza*» (Cons. Stato, sez. VI, 9 settembre n. 6239 del 2021).

Il rapporto tra membri effettivi e membri supplenti è di tendenziale fungibilità purchè nel rispetto del cd. principio di corrispondenza, il quale impone che ogni titolare debba essere sostituito da un supplente della medesima categoria (Ad. Plen. 14 dicembre 2018, n. 18 cit.)

Struttura, distinzioni e funzioni degli organi collegiali

I collegi imperfetti o virtuali, invece, operano anche senza la presenza di tutti i componenti, purchè vi sia un quorum strutturale ed un quorum funzionale.

Il prima indica il numero dei componenti che devono essere presenti affinchè il collegio sia legittimamente costituito; normalmente è sufficiente la metà più uno dei componenti.

Il secondo indica il numero dei membri presenti che devono esprimersi favorevolmente sulla proposta perché questa si trasformi in deliberazione. Normalmente i collegi di ponderazione sono dei collegi perfetti, per cui occorre la partecipazione di tutti i componenti affinchè si possa deliberare.

Struttura, distinzioni e funzioni degli organi collegiali

In relazione alla seconda distinzione:

Organo politico



Pone in essere attività di indirizzo politico-amministrativo

Organo burocratico



persegue lo scopo indicato mediante un'attività di gestione imparziale.

Si tratta di una classificazione che fonda il principio di differenziazione tra politica e amministrazione, contribuendo a delineare lo statuto costituzionale della pubblica amministrazione.

Struttura, distinzioni e funzioni degli organi collegiali

Ciascuno degli organi previsti dalla legge ha una specifica competenza, intesa come legittimazione ad esercitare una parte del potere. Si distingue: una competenza per materia, che si ha quando la legge assegna ad un organo il compito di svolgere la propria attività in un determinato settore (es. dirigente rispetto al sindaco); una competenza per territorio, che rileva in presenza di più enti che hanno competenza per materia; una competenza per valore che presuppone una distribuzione delle funzioni tra gli organi in ragione del valore economico degli atti da adottare

Struttura, distinzioni e funzioni degli organi collegiali

- Parte della dottrina (E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo) ha proposto le seguenti ulteriori distinzioni tra: organi esterni (emanano atti e provvedimenti a rilevanza esterna) e organi interni (emanano atti formali aventi rilevanza endoprocedimentale); organi centrali (estendono la propria competenza all'intero ambito dell'attività dell'Ente) e organi periferici (hanno competenza limitata ad un particolare ambito di attività, di regola individuato in base ad un criterio geografico); organi ordinari (previsti nel normale disegno organizzativo dell'Ente) e organi straordinari (operano solo per un periodo limitato)

Struttura, distinzioni e funzioni degli organi collegiali

Organì permanenti (stabili) e organì temporanei (operano solo per un periodo limitato di tempo); organì attivi (formano e danno attuazione alla volontà dell'amministrazione al fine di perseguire i fini di interesse pubblico previsti dalla legge), organì consultivi (rendono pareri) e organì di controllo (sindacano l'attività posta in essere dagli organì attivi); organì rappresentativi (i cui componenti vengono designati o eletti dalla collettività che costituisce il sostrato dell'Ente) e organì non rappresentativi

Struttura, distinzioni e funzioni degli organi collegiali

L'attività degli organi collegiali è scandita dalle seguenti fasi: convocazione, presentazione di proposte sui punti all'ordine del giorno, discussione, votazione e, infine, deliberazione.

Per quanto attiene, in particolare, all'ordine del giorno, esso determina il *thema decidendum* di una seduta, nel senso che il collegio non potrà validamente deliberare (anche qualora vi fosse un'ampia maggioranza favorevole) su argomenti non indicati all'ordine del giorno. La funzione dell'ordine del giorno è, infatti, proprio quella di consentire ai componenti del collegio di intervenire alla seduta adeguatamente preparati sugli argomenti che saranno trattati

Struttura, distinzioni e funzioni degli organi collegiali

Questo spiega perché la delibera su un argomento non inserito all'ordine del giorno è invalida anche se sostenuta da un'ampia maggioranza: il membro assente o dissidente può, infatti, sempre sostenere che se si fosse adeguatamente preparato su quel tema avrebbe potuto convincere anche gli altri membri a votare diversamente. Ne discende l'irritualità delle clausole di mero stile che fanno riferimento nell'ordine del giorno a questioni «varie ed eventuali».

La delibera su un punto non indicato nell'odg è valida soltanto nel caso di c.d. «assemblea totalitaria», laddove cioè siano tutti presenti e tutti d'accordo.

La deliberazione come struttura della decisione

Nel caso di persone fisiche la decisione si manifesta attraverso il consenso, infatti nel diritto privato il contratto è fondato sul consenso quale struttura della decisione. Nel caso, invece, di strutture complesse (collegiali) le singole volontà non sono efficienti per la produzione della regola comune. La decisione è posta sulla base di un metodo assembleare e, come abbiamo visto, maggioranze deliberative. La deliberazione vincola anche i soggetti dissidenti, formalmente non parti della decisione, ma parti dell'organizzazione deliberante.

La deliberazione come struttura della decisione

La deliberazione assembleare viene quindi in rilievo come processo speciale di formazione della volontà, attraverso il quale le espressioni di volontà dei singoli componenti dell'organo si traducono in volontà dello stesso collegio, concretizzandosi nel provvedimento decisionale finale.

REGOLA fondamentale, in tema di delibere collegiali, è la cd. **Prova di resistenza**. Essa opera nei casi in cui la delibera sia invalida a causa di un vizio nella partecipazione o nella manifestazione di voto di uno o più membri del collegio

La deliberazione come struttura della decisione

In questo caso occorre verificare se il raggiungimento del quorum deliberativo sia inficiato dal voto espresso dal soggetto la cui partecipazione è viziata: nell'ipotesi in cui, escludendo il voto in questione, il quorum deliberativo permanga la prova di resistenza può dirsi superata (il vizio risulta irrilevante e la delibera collegiale non può essere annullata).

Tale prova non può operare, però, nel caso in cui abbia partecipato alla delibera un soggetto che avrebbe dovuto astenersi.

La deliberazione come struttura della decisione

Il Consiglio di Stato ha precisato, infatti, che ove ricorra una simile evenienza, la deliberazione del collegio deve ritenersi sempre illegittima, in quanto «i soggetti interessati alla deliberazione degli organi collegiali cui fanno parte devono evitare di partecipare finanche alla discussione, potendo condizionare nel complesso la formazione della volontà assembleare» (Cons.stato, sez. V, 13 giugno 2008, n. 2970)

L'attività di verbalizzazione

L'attività del collegio è normalmente documentata attraverso il verbale della seduta (redatto o da uno dei componenti del collegio o, come spesso accade da un soggetto estraneo al collegio: il segretario verbalizzante).

Il verbale non si identifica con l'atto collegiale, ma è lo strumento attraverso il quale l'atto collegiale (e l'attività propedeutica del collegio) viene documentato.

Il verbale, quindi, non è imputabile al collegio, tanto che non deve essere sottoscritto, di regola, da tutti i componenti, ma solo dal segretario che materialmente lo redige e dal Presidente del collegio.

L'attività di verbalizzazione

Il verbale non deve necessariamente contenere la descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa (il che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione), ma deve riportarne soltanto gli aspetti salienti e significativi. Tali sono, in particolare, quelli necessari per consentire la verifica della correttezza delle operazioni eseguite dall'organo collegiale (Cons. Stato sez. VI, 14 aprile 2008, n. 1575)

L'attività di verbalizzazione

E' importante ricordare che:

L'attività di verbalizzazione in sede di organi collegiali «pubblici» viene svolta da pubblici ufficiali (funzionario, assistente amministrativo etc).

Per cui il verbale è un atto pubblico e da un punto di vista civilistico si applicherà l'art. 2700 c.c. « *L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti*».

Da un punto di vista penalistico, saranno applicabili le norme relative ai reati contro la fede pubblica:

Arts. 476 c.p. e seguenti sulle falsità materiali ed ideologiche in atto pubblico

La governance della scuola

Con il termine Governance si indica, in linea generale, il complesso di principi, regole, procedure, nonché la struttura organizzativa di gestione e governo di un sistema o istituzione.

In particolare, un principio cardine della governance della scuola, sancito all'art. 3 del TU n. 297/1994, è rappresentato dalla collegialità degli organi scolastici, per una scuola sempre più inserita nel tessuto sociale del proprio territorio.

Il concetto di fondo è quello per cui una comunità educante per esprimersi compiutamente deve raccogliere le istanze che provengono non soltanto dalla comunità docente, ma anche da realtà e formazioni sociali esterne come ad esempio la famiglia e gli studenti.

La governance della scuola

Nel sistema «scuola», sul piano strutturale, possiamo distinguere due livelli di governance:

- a) Un primo livello che riguarda tutti gli organi ed enti gestionali esterni al singolo istituto scolastico (Ministero, USR- livelli di governo del territorio con competenze trasversali Regioni, Province);
- b) Un secondo livello che riguarda gli organi di gestione all'interno de singolo circolo o istituto scolastico (consiglio di intersezione, di interclasse, di classe, di istituto etc)

La governance della scuola

Organi collegiali territoriali che appartengono al primo livello di governance (d.lgs n. 233/1999) sono:

- A livello centrale il Consiglio Superiore per la pubblica istruzione;
- A livello regionale i Consigli regionali dell'istruzione;
- A livello locale i Consigli scolastici locali.

Il consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) previsto già dal 1999 è stato istituito solo nel 2015 a seguito della riforma contemplata nella legge sulla buona scuola. E' un organo collegiale di tipo tecnico-scientifico composto da 36 membri che ha il compito di formulare proposte al ministero e rendere pareri anche di tipo obbligatorio, ma non vincolante.

Gli altri due organi collegiali territoriali sono ancora inattivi

La Governance della scuola

Abrogazioni ex art 51 L n.
182/2025:»Disposizioni per la
semplificazione e
digitalizzazione dei
procedimenti

- Art. da 16 a 19 del T.U.n. 267/1994
- riferiti agli Organi collegiali a livello
- distrettuale
- Si tratta di un primo significativo passo verso la
- revisione del Testo Unico tramite la riduzione
- degli organi collegiali
- Vengono eliminati quelli ridondanti e/o non più
- operativi o mai costituiti

Focus sugli organi collegiali dell'istituto scolastico

Gli organi collegiali dell'istituto scolastico costituiscono quello che prima abbiamo definito livello interno della governance scolastica, cioè gli organi di gestione presenti nei singoli istituti scolastici.

La struttura portante sul piano normativo è definita dal d.lgs n. 297/1994 .

Gli organi collegiali che operano a livello di circolo e d'istituto sono:

- Il consiglio d'intersezione nella scuola dell'infanzia;
- Il consiglio d'interclasse nella scuola primaria;
- Il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria;
- Il consiglio dei docenti;
- Il consiglio di circolo e d'istituto e la giunta esecutiva;
- Il comitato per la valutazione del servizio dei docenti;
- Le assemblee degli studenti e dei genitori

Focus sugli organi collegiali dell'istituto scolastico

Il consiglio di intersezione, il consiglio di interclasse, il consiglio di classe

Il consiglio di intersezione- è previsto nella scuola dell'infanzia. E' composto dagli insegnanti delle sezioni dello stesso plesso e di docenti di sostegno se presenti, nonché da un rappresentante eletto dai genitori. E' presieduto dal DS o da un suo delegato

Il consiglio d'interclasse- è previsto per la scuola primaria. E' composto dai docenti di gruppi di classe parallele (es tutte le prime, tutte le seconde etc) oppure di classi che sono dello stesso ciclo o comunque che appartengono allo stesso plesso. Ne fanno parte un rappresentante eletto tra i genitori degli alunni iscritti per ciascuna delle classi interessate ed anche i docenti di sostegno. E' presieduto dal DS

Focus sugli organi collegiali dell'istituto scolastico

Il consiglio di classe riguarda la scuola secondaria ed è composto dai docenti di ogni singola classe compresi i docenti di sostegno; anche questo organo è presieduto dal DS.

Nella scuola secondaria di secondo grado, nel Consiglio di classe risiedono gli insegnanti tecnico-pratici (ITP), mentre solo a titolo consultivo sono ammessi gli assistenti di laboratorio.

Nella scuola secondaria di I grado partecipano quattro rappresentanti dei genitori (membri eletti)

Nella secondaria di II grado partecipano due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti (membri eletti)

Focus sugli organi collegiali dell'istituto scolastico

Tali organi assolvono il compito primario di formulare al collegio dei docenti le proposte in ordine all'azione educativa e possono operare in composizione differenziata a seconda dell'argomento trattato: se ad esempio si tratta di svolgere la valutazione periodica e finale degli alunni non sarà prevista la presenza dei genitori

Ulteriori competenze del consiglio di classe:

- Deliberazione sulle domande di trasferimento da parte di alunni di altro istituto nell'anno scolastico;
- Deliberazione sulla possibilità d'iscrizione di alunni provenienti da scuole italiane all'estero;
- Giudizio analitico sul profitto conseguito dallo studente;
- Sanzioni disciplinari allo studente (scuola secondaria)

Gli organi restano in carica per un anno e sono rinnovati ogni inizio anno scolastico

Focus sugli organi collegiali dell'istituto scolastico

Il collegio dei docenti

Composto esclusivamente dal corpo docente dell'istituzione scolastica. E' presieduto dal DS e si insedia ogni anno. Completano la composizione del Collegio gli assistenti dei licei artistici che svolgono insegnamento ed i docenti di sostegno.

Competenze:

- Poteri deliberanti (elaborazione del PTOF per la didattica d'istituto, adozione dei libri di testo);
- Poteri di iniziativa nei confronti del DS;

Focus sugli organi collegiali dell'istituto scolastico

- Poteri propulsivi per l'innovazione;
- Poteri di valutazione a fini migliorativi della proposta scolastica;
- Poteri di indagine nei casi in cui si verifichino scarso profitto e scarso rendimento per individuare le azioni da intraprendere anche con il personale medico psico-pedagogico e di orientamento presente;
- Poteri consultivi a supporto del ds nei casi in cui sia necessario verificare la sospensione o comunque irrogare una sanzione nei confronti del personale docente e vi siano particolari ragioni di urgenza (da coniugare con il procedimento ex art 55 bis e ss. del d.lgs n. 165/2001);
- Poteri elettivi dei suoi rappresentanti nel Consiglio di istituto e nel comitato per la valutazione

Focus sugli organi collegiali dell'istituto scolastico

Il consiglio di circolo o di istituto

Il consiglio è denominato di circolo con riferimento alla scuola primaria, di istituto con riferimento alla scuola secondaria.

E' l'organo a cui sono affidati tutta la gestione ed il governo economico-finanziario della scuola.

La composizione è la seguente:

- 14 membri negli istituti con popolazione fino a 500 alunni;
- 19 membri negli istituti con popolazione superiore a 500 alunni

Focus sugli organi collegiali dell'istituto scolastico

Nel dettaglio

1) Consiglio di circolo a 14 membri:

- 6 rappresentanti del personale docente, 1 del personale ATA, 6 dei genitori degli alunni e il DS;

2) Consiglio di Circolo a 19 membri:

- 8 rappresentanti del personale docente, 2 del personale ATA, 8 dei genitori degli alunni e il DS;

3) Consiglio di istituto secondaria di primo grado a 14 membri:

- 6 rappresentanti del personale docente, 1 del personale ATA, 6 dei genitori degli alunni e il DS;

Focus sugli organi collegiali dell'istituto scolastico

4) Consiglio di istituto secondaria di primo grado a 19 membri:

- 8 rappresentanti del personale docente, 2 del personale ATA, 8 dei genitori degli alunni e il DS;

5) Consiglio di istituto secondaria di secondo grado a 14 membri:

- 6 rappresentanti del personale docente, 1 del personale ATA, 3 dei genitori degli alunni, 3 degli alunni e il DS;

6) Consiglio di istituto secondaria di secondo grado a 19 membri:

- 8 rappresentanti del personale docente, 2 del personale ATA, 4 dei genitori degli alunni, 4 degli alunni e il DS;

Focus sugli organi collegiali dell'istituto scolastico

Il consiglio di istituto è rappresentativo di tutte le categorie, è presieduto da uno dei suoi membri eletto tra i rappresentanti dei genitori, dura in carica 3 anni e svolge un ruolo determinante per stabilire gli obiettivi che la scuola stessa si pone di raggiungere

POTERI E COMPETENZE:

- Approva il PTOF;
- Approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- Adotta il regolamento d'istituto;
- Delibera sull'acquisto delle attrezzature scientifiche;
- Delibera affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dall'ultima normativa vigente
- Adotta il regolamento d'istituto;
- Adatta il calendario scolastico alle esigenze della scuola;
- Promuove contatti con le altre scuole e adotta iniziative riguardanti l'educazione alla salute

Focus sugli organi collegiali dell'istituto scolastico

Gli atti deliberativi del consiglio di istituto sono atti definitivi impugnabili dinanzi al TAR oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il consiglio di istituto elegge la Giunta esecutiva (organo di gestione della scuola), così composta:

- DS che la presiede;
- DSGA;
- Un rappresentante del personale non docente;
- 2 genitori e negli istituti di istruzione secondaria è prevista la presenza di un genitore e di uno studente.

Ha il compito di controllare che tutta l'attività amministrativa della scuola sia conforme alle leggi ed efficace dal punto di vista economico e finanziario

Focus sugli organi collegiali dell'istituto scolastico

Il comitato per la valutazione dei docenti

Ha il compito di valutare il servizio dei docenti. Introdotto con il TU della scuola del 1994 è stato poi modificato in modo incisivo dalla l. n. 107/2015. Esso è costituito presso ogni istituzione scolastica, è presieduto dal dirigente scolastico e si compone di:

- 3 docenti;
- 2 rappresentanti dei genitori (nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione mentre nel secondo ciclo abbiamo un rappresentante dei genitori e uno degli studenti);
- Un componente esterno individuato dall'USR

Focus sugli organi collegiali dell'istituto scolastico

Questo comitato (nella composizione con 3 docenti ed il componente esterno) esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo.

Inoltre:

- Fissa dei criteri per consentire al DS di assegnare al personale docente meritevole una somma del fondo d'istituto;
- Valuta il servizio dell'ultimo triennio prestato dai docenti previa relazione del ds;
- Esprime il giudizio, su richiesta del docente interessato, per la sua riabilitazione sulla base di apposita relazione del DS

Focus sugli organi collegiali dell'istituto scolastico

Assemblea degli studenti e dei genitori

Anch'essi disciplinati dal T.U. del 1994 che prevede il diritto di studenti e genitori di riunirsi in assemblea nei locali della scuola. Nella scuola secondaria di secondo grado, sia gli studenti che i genitori possono indire le assemblee, mentre nel primo ciclo d'istruzione possono essere istituite solo assemblee dei genitori.

Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado possono indire assemblee di classe e di istituto una volta al mese, della durata rispettivamente di due ore e dell'intera giornata, e non sempre nello stesso giorno.

L'assemblea d'istituto può essere convocata dalla maggioranza del comitato studentesco (di cui fanno parte i rappresentanti degli alunni nei consigli di classe) oppure su richiesta del 10% di tutti gli studenti.

I genitori hanno la facoltà di indire assemblee per tutti gli ordini e gradi di scuola; quindi 3 tipi di assemblee: di intersezione, di interclasse o di istituto

Focus sugli organi collegiali dell'istituto scolastico

